



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 174 del 06/10/2017**

**OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA  
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sei** del mese di **ottobre** alle ore **12:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|                  |           |          |
|------------------|-----------|----------|
| PIEROBON LUCA    | SINDACO   | Presente |
| SIMIONI MARCO    | ASSESSORE | Assente  |
| BELTRAME MARINA  | ASSESSORE | Presente |
| DE ROSSI FILIPPO | ASSESSORE | Assente  |
| GALLI DIEGO      | ASSESSORE | Presente |
| PAVAN FRANCESCA  | ASSESSORE | Presente |

**Assenti n. 2**

**Presenti n. 4**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO  
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PREMESSO che con delibera di Giunta comunale 10 aprile 2013, n. 88, esecutiva, è stata costituita la Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa ed è stato nominato il Presidente, il quale opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate abbia cadenza annuale;

DATO ATTO che:

- l'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data 1° aprile 1999 prevede che siano annualmente destinate delle risorse all'attuazione della classificazione del personale, al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio ed ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione:
  - le risorse aggiuntive possono essere destinate nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa, nonché sull'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali;
- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che *"... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e*

*dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ...”;*

- l'articolo 9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e così modificato dall'articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita “... A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ...”;
- l'articolo 23, comma 2° del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che stabilisce che “... Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ...”;
- la determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è attualmente regolata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal Decreto Legislativo n. 150/2009) che suddivide tali risorse in:
  - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sono destinate risorse al fondo di cui all'articolo 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 (nella misura del 2% degli importi a base di gara) “... esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti...”;
- la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 7/2017 ha enunciato il principio di diritto per cui gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- l'art. 45, come 3° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 57 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone:

*“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*

  - a. alla performance individuale;*
  - b. alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
  - c. all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;*

RICHIAMATE le circolari della Funzione pubblica:

- n. 7/2010, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione

integrativa;

- n. 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

PRESO ATTO che la Ragioneria Generale dello stato con Circolari:

- 2 febbraio 2015, n. 8, ribadisce la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;
- 8 maggio 2015, n. 20, impartisce istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015;

VISTO il parere Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) 18 giugno 2015, n. 19932, in materia;

CONSTATATO, in sintesi, che:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- si dovrà procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenuto conto delle unità assumibili in base alla normativa vigente;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate, a partire dal 1° gennaio 2015, di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis del Decreto Legge n. 78/2010 (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);
- se un dipendente cessa e ha in godimento una retribuzione di anzianità, questa va ad incrementare il fondo dall'anno successivo;
- il parere dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 5 giugno 2015, n. 19528, in relazione all'applicazione dell'articolo 15, comma 5° del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, con cui precisa che tale istituto può essere utilizzato per perseguire obiettivi di performance riferiti anche ad "obiettivi di mantenimento" dei risultati positivi già conseguiti l'anno precedente a condizione che continui ad essere richiesto un maggiore prevalente e concreto impegno del personale;
- vengono ripristinate tutte le regole vigenti nelle norme o nei contratti nazionali del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

CONSIDERATO che nell'ambito della contrattazione annuale la procedura prevede da parte della Giunta comunale:

- la definizione degli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa, fornendo direttive in ordine agli interventi prioritari per la migliore realizzazione dei programmi di governo;
- la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili, fornendo specifiche indicazioni in ordine all'utilizzo delle stesse per quanto attiene le risorse variabili che l'Amministrazione può mettere a disposizione del fondo risorse decentrate, secondo la disciplina dell'articolo 31 del Contratto collettivo decentrato integrativo 22 gennaio 2004;

EVIDENZIATO che deve essere avviata la procedura per la sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente – anno 2017 -, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ordine alla definizione dei sopra richiamati ambiti riservati alla contrattazione;

VISTO:

- l'articolo 15, comma 2° del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 che dispone “... *In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza ...*”;
- la nota del Dirigente 2° settore 20 aprile 2017, assunta al protocollo n. 13547 del 26 aprile 2017, con cui propone di incrementare il Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 15, commi 2° e 4° del Contratto collettivo decentrato integrativo 1° aprile 1999, nel rispetto dei vincoli di legge previsti e nel rispetto dei parametri imposti di razionalizzazione e di riorganizzazione delle attività ovvero di specifici obiettivi di produttività e di qualità, concretizzatosi nella proposta di un obiettivo trasversale, che risulta essere strategico ai fini del perseguimento degli standard di efficienza in considerazione dei processi di ammodernamento della Pubblica Amministrazione voluti dal legislatore nel corso dell'anno 2016, allegata alla presente , sub A), facentene parte integrante e sostanziale;
- la valutazione positiva, in merito alla proposta del Dirigente 2° settore sopra menzionata, espressa dal Nucleo di Valutazione monocratico nella seduta del 26 aprile 2017;

RICORDATO che le linee di indirizzo, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato e riprese nel Piano della Performance, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere all'utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

VISTA la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata presso questo Comune dal Mef – Ragioneria Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica eseguita dal 3 ottobre 2016 all'11 gennaio 2017 nella quale si evidenzia, con riferimento alla costituzione dei fondi per la produttività del personale dipendente non dirigente, la non corretta applicazione dei vincoli di cui all'art. 9, c. 2 bis del D.L. 78/ 2010 che prevede:

- a) i fondi delle annualità 2011-2012-2013 non possono superare il limite del 2010;
- b) una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale.

Così da pag. 85 sono verificati i fondi 2010-2015, calcolati al netto delle voci non rilevanti (ossia escludendo l'incentivo della progettazione e l'integrazione PEO). Ne deriva che il valore del fondo 2010 rilevante è pari ad €. 551.880,98 e, applicandogli la percentuale di riduzione del personale, si ottiene il valore-soglia, ossia quello che mantiene invariata la quota media pro-capite del fondo, con il risultato che da tale verifica risulta una eccedenza dal limite del fondo, distribuita negli anni 2011 e 2012, rispettivamente di €. 100.065,72 ed €. 4.634,91 come da tabella ivi riportata;

PRECISATO CHE, sulla base di quanto sopra specificato, il Mef pur riconoscendo che l'Ente “*abbia recuperato una condotta conforme alla normativa progressivamente, senza, tuttavia, recuperare le eccedenze pregresse*” evidenzia che negli anni in cui il valore effettivo del fondo è superiore al valore-soglia (anni 2011 e 2012) “*tutte le somme impegnate che eccedono detto valore sono illegittime*” per la parte che eccede, sollecitando il Comune al *recupero a carico degli esercizi successivi le somme impegnate nel 2011 -2012 eccedenti rispetto ai valori soglia indicati.*

RITENUTO, per quanto sopra rilevato dal Mef di disporre il recupero a carico dei fondi degli esercizi successivi delle somme impegnate nel 2011-2012 eccedenti rispetto al

valore soglia, come specificato e risultante dalla relazione ispettiva, conformandosi ai rilievi del Mef;

VISTI, altresì, i rilievi dell'ispezione riferiti alle risorse applicate al fondo ex art. 15, comma 5 del ccnl, con riferimento agli anni 2013- 2014 -2015 -2016 ed attinenti alla realizzazione di progetti del Corpo di Polizia Municipale, sulla base dei quali, sostanzialmente, tali progettualità mancherebbero del carattere di "accrescimento dei servizi" necessario a legittimare il ricorso all'art. 15 c. 5 citato;

VISTO, in relazione alla progettualità della Polizia Municipale, il parere dell'Aran n. 19528 del 5.6.2015, reso al Comune di Scandicci (FI), in cui, tra l'altro, si precisa che tale istituto può essere utilizzato per perseguire obiettivi di performance riferiti anche ad "obiettivi di mantenimento" dei risultati positivi già conseguiti l'anno precedente a condizione che continui ad essere richiesto un maggiore prevalente e concreto impegno del personale;

RITENUTO di fare proprio quanto statuito da tale parere dell'ARAN e di sostenere quindi tali motivazioni in sede di controdeduzioni al MEF, ritenendo la corretta applicabilità, al caso di specie, del parere Aran succitato, rinviando l'applicazione di eventuale recupero sui fondi successivi ex artt. 4, comma 1° del D.L. 6.3.2014, n. 16, dopo che il Mef si sarà pronunciato sulle controdeduzioni, che saranno trasmesse dal Comune a sostegno della legittimità di detta applicazione contrattuale;

RITENUTO quindi, di dare i necessari indirizzi per la costituzione del fondo dell'anno 2017, in particolare individuando le risorse "variabili" per la costituzione, posto che quelle stabili sono di competente individuazione del Dirigente del Servizio Personale, la Delegazione trattante di parte pubblica, nominata con delibera di Giunta comunale 10 aprile 2013, n. 88, esecutiva, all'avvio del negoziato con le Organizzazioni sindacali per la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017 e fornire così le seguenti linee di indirizzo, tenuto conto degli obiettivi e delle attività considerate strategiche:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, delle vigenti norme di legge, nonché degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti determinatisi sulla materia in argomento e nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite;
- i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
- valorizzare le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 165 del 2001), ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- mantenere l'area delle "Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità" considerata dall'Ente come indispensabile strumento per un'organizzazione moderna ed efficiente, sulla base degli obiettivi della struttura e delle conseguenti esigenze evidenziate dai Dirigenti, che non necessita di contrattazione con la parte sindacale come specificato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con parere n. 1612 del 04.11.2013;
- confermare le indennità e gli istituti al personale non dirigente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici, già in essere nel 2017;
- prevedere un progetto specifico di sicurezza nei giorni interessati dall'annuale fiera

Comunale (fine ottobre) e per le festività natalizie che interessi la polizia locale e che sia volto ad assicurare la presenza degli agenti impegnati oltre il normale servizio in turnazione, stabilendo, per ogni servizio di almeno 4 ore realizzato (sia esso diurno festivo che serale/notturno), un importo complessivo progettuale da oggi a fine anno di € 2.000,00;

- integrare il fondo per l'anno 2017 – Parte Variabile:
  - ex art. 15, comma 2° e 4° del Contratto collettivo decentrato integrativo 1° aprile 1999, destinando una quota non superiore a € 21.774,84.= al raggiungimento dell'obiettivo trasversale, allegato sub A), che risulta essere strategico ai fini del perseguimento degli standard di efficienza in considerazione dei processi di ammodernamento della P.A. voluti dal legislatore nel corso dell'anno 2016, dando atto che è stato effettuato il preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione monocratico sull'obiettivo di produttività che dovrà essere raggiunto;
- costituire il fondo delle risorse variabili, quali:
  - economie del fondo anno precedente;
  - altri compensi previsti da legge;
- recuperare a carico dei fondi degli esercizi successivi (a partire dal fondo 2017) ex artt. 4, comma 1° del D.L. 6.3.2014, n. 16, le somme impegnate nel 2011-2012 eccedenti rispetto al valore soglia, secondo quanto meglio specificato più sopra, conformandosi ai rilievi del Mef;
- rinviare ogni attività di recupero delle somme contestate a seguito dell'ispezione del Mef, riguardanti le risorse applicate al fondo, ex art. 15, comma 5 del c.c.n.l., con riferimento agli anni 2013- 2014 -2015 -2016 ed attinenti alla realizzazione dei progetti del Corpo di Polizia Municipale, per le motivazioni riportate sopra, in attesa che il Mef si pronunci definitivamente sulle controdeduzioni del Comune, che saranno a sostegno della legittimità di detta applicazione contrattuale nel caso di specie, con richiamo anche al succitato parere reso al Comune di Scandicci;
- di riconoscere ai dipendenti, aventi diritto, la liquidazione degli incentivi spettanti per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base del regolamento approvato, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 7/2017, per cui gli incentivi per funzioni tecniche sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- qualora non si raggiunga l'accordo sulla contrattazione annuale per il 2017 si provvederà in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 22 gennaio 2004 secondo la quale *“tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di ‘attività di gestione delle risorse umane’ affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali”*;

TENUTO PRESENTE che:

- è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017 è stato approvato con delibera Giunta comunale 16 agosto 2017, n. 137, esecutiva;
- il Piano triennale delle Azioni positive 2015-2017 è stato approvato con delibera Giunta

comunale 15 aprile 2015, n. 44, esecutiva;

- la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2017 è stata approvata con delibera di Giunta comunale 25 gennaio 2017, n. 6, esecutiva;
- l'utilizzo delle risorse aggiuntive avverrà nel rispetto dei limiti e vincoli di finanza pubblica;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n. 5 del 31 gennaio 2017 di Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione anno 2017 e del bilancio pluriennale 2017 –2019;
- n. 15 del 3 febbraio 2017 di Giunta Comunale, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 (Piano delle performances);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Servizio Risorse Umane ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Dirigente del Secondo Settore ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

## **PROPONE**

- 1) di approvare i contenuti esposti in narrativa che sono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica, nominata con delibera di Giunta comunale 10 aprile 2013, n. 88, esecutiva, all'avvio del negoziato con le Organizzazioni sindacali per la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017 e di fornire le seguenti linee di indirizzo tenuto conto degli obiettivi e delle attività considerate strategiche:
  - l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, delle vigenti norme di legge, nonché degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti determinatisi sulla materia in argomento e nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite;
  - i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
  - valorizzare le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 165 del 2001), ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
  - mantenere l'area delle "Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità" considerata dall'Ente come indispensabile strumento per un'organizzazione moderna ed efficiente, sulla base degli obiettivi della struttura e delle conseguenti esigenze evidenziate dai Dirigenti, che non necessita di contrattazione con la parte sindacale come specificato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con parere n. 1612 del 04.11.2013;
  - confermare le indennità e gli istituti al personale non dirigente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici, già in essere nel 2017;



- prevedere un progetto specifico di sicurezza nei giorni interessati dall'annuale fiera Comunale (fine ottobre) e per le festività natalizie che interessi la polizia locale e che sia volto ad assicurare la presenza degli agenti impegnati oltre il normale servizio in turnazione, stabilendo, per ogni servizio di almeno 4 ore realizzato (sia esso diurno festivo che serale/notturno), un importo complessivo progettuale da oggi a fine anno di € 2.000,00;
  - integrare il fondo per l'anno 2017 – Parte Variabile:
  - ex art. 15, comma 2° e 4° del Contratto collettivo decentrato integrativo 1° aprile 1999, destinando una quota non superiore a € 21.774,84.= al raggiungimento dell'obiettivo trasversale, allegato sub A), che risulta essere strategico ai fini del perseguimento degli standard di efficienza in considerazione dei processi di ammodernamento della P.A. voluti dal legislatore nel corso dell'anno 2016, dando atto che è stato effettuato il preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione monocratico sull'obiettivo di produttività che dovrà essere raggiunto;
  - costituire il fondo delle risorse variabili, quali:
  - economie del fondo anno precedente;
  - altri compensi previsti da legge;
  - recuperare a carico dei fondi degli esercizi successivi (a partire dal fondo 2017) ex artt. 4, comma 1° del D.L. 6.3.2014, n. 16, le somme impegnate nel 2011-2012 eccedenti rispetto al valore soglia, secondo quanto meglio specificato più sopra, conformandosi ai rilievi del Mef;
  - rinviare ogni attività di recupero delle somme contestate a seguito dell'ispezione del Mef, riguardanti le risorse applicate al fondo, ex art. 15, comma 5 del c.c.n.l., con riferimento agli anni 2013- 2014 -2015 -2016 ed attinenti alla realizzazione dei progetti del Corpo di Polizia Municipale, per le motivazioni riportate sopra, in attesa che il Mef si pronunci definitivamente sulle controdeduzioni del Comune, che saranno a sostegno della legittimità di detta applicazione contrattuale nel caso di specie, con richiamo anche al succitato parere reso al Comune di Scandicci;
  - di riconoscere ai dipendenti, aventi diritto, la liquidazione degli incentivi spettanti per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base del regolamento approvato, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 7/2017, per cui gli incentivi per funzioni tecniche sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
  - qualora non si raggiunga l'accordo sulla contrattazione annuale per il 2017 si provvederà in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 3) di dare atto che con riferimento all'integrazione del Fondo Risorse decentrate di cui all'articolo 15, comma 2° del Contratto collettivo decentrato integrativo 1° aprile 1999, è stato acquisito il preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione monocratico in data 26 aprile 2017;
- 4) di dare atto che l'utilizzo delle risorse aggiuntive avverrà nel rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2017, che sarà accertato preventivamente all'approvazione del rendiconto;
- 5) di dare atto altresì:
- che l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017 dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi definiti al fine dell'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla

sottoscrizione;

- che l'ipotesi di accordo, con annessa la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa ai Revisori dei Conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto nazionale e dal Bilancio di previsione per l'emissione del conseguente parere motivato;
- 6) di demandare al Dirigente del 2° Settore l'adozione di ogni atto successivo di competenza per l'esecuzione del presente provvedimento;
  - 7) di inviare copia del presente atto alle rappresentanze sindacali;
  - 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

### **DELIBERA**

1. di approvare i contenuti esposti in narrativa che sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica, nominata con delibera di Giunta comunale 10 aprile 2013, n. 88, esecutiva, all'avvio del negoziato con le Organizzazioni sindacali per la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017 e di fornire le seguenti linee di indirizzo tenuto conto degli obiettivi e delle attività considerate strategiche:
  - l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, delle vigenti norme di legge, nonché degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti determinatisi sulla materia in argomento e nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite;
  - i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
  - valorizzare le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 165 del 2001), ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
  - mantenere l'area delle "Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità" considerata dall'Ente come indispensabile strumento per un'organizzazione moderna ed efficiente, sulla base degli obiettivi della struttura e delle conseguenti esigenze evidenziate dai Dirigenti, che non necessita di contrattazione con la parte sindacale come specificato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con parere n. 1612 del 04.11.2013;
  - confermare le indennità e gli istituti al personale non dirigente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici, già in essere nel 2017;
  - prevedere un progetto specifico di sicurezza nei giorni interessati dall'annuale fiera Comunale (fine ottobre) e per le festività natalizie che interessi la polizia locale e che sia volto ad assicurare la presenza degli agenti impegnati oltre il normale servizio in turnazione, stabilendo, per ogni servizio di almeno 4 ore realizzato (sia esso diurno festivo che serale/notturno), un importo complessivo progettuale da oggi a fine anno di € 2.000,00;
  - integrare il fondo per l'anno 2017 – Parte Variabile:
  - ex art. 15, comma 2° e 4° del Contratto collettivo decentrato integrativo 1° aprile 1999, destinando una quota non superiore a € 21.774,84.= al raggiungimento dell'obiettivo trasversale, allegato sub A), che risulta essere strategico ai fini del perseguimento degli

standard di efficienza in considerazione dei processi di ammodernamento della P.A. voluti dal legislatore nel corso dell'anno 2016, dando atto che è stato effettuato il preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione monocratico sull'obiettivo di produttività che dovrà essere raggiunto;

- costituire il fondo delle risorse variabili, quali:
  - economie del fondo anno precedente;
  - altri compensi previsti da legge;
  - recuperare a carico dei fondi degli esercizi successivi (a partire dal fondo 2017) ex artt. 4, comma 1° del D.L. 6.3.2014, n. 16, le somme impegnate nel 2011-2012 eccedenti rispetto al valore soglia, secondo quanto meglio specificato più sopra, conformandosi ai rilievi del Mef;
  - rinviare ogni attività di recupero delle somme contestate a seguito dell'ispezione del Mef, riguardanti le risorse applicate al fondo, ex art. 15, comma 5 del c.c.n.l., con riferimento agli anni 2013- 2014 -2015 -2016 ed attinenti alla realizzazione dei progetti del Corpo di Polizia Municipale, per le motivazioni riportate sopra, in attesa che il Mef si pronunci definitivamente sulle controdeduzioni del Comune, che saranno a sostegno della legittimità di detta applicazione contrattuale nel caso di specie, con richiamo anche al succitato parere reso al Comune di Scandicci;
  - di riconoscere ai dipendenti, aventi diritto, la liquidazione degli incentivi spettanti per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base del regolamento approvato, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 7/2017, per cui gli incentivi per funzioni tecniche sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
  - qualora non si raggiunga l'accordo sulla contrattazione annuale per il 2017 si provvederà in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3. di dare atto che con riferimento all'integrazione del Fondo Risorse decentrate di cui all'articolo 15, comma 2° del Contratto collettivo decentrato integrativo 1° aprile 1999, è stato acquisito il preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione monocratico in data 26 aprile 2017;
4. di dare atto che l'utilizzo delle risorse aggiuntive avverrà nel rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2017, che sarà accertato preventivamente all'approvazione del rendiconto;
5. di dare atto altresì:
- che l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017 dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi definiti al fine dell'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
  - che l'ipotesi di accordo, con annessa la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa ai Revisori dei Conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto nazionale e dal Bilancio di previsione per l'emissione del conseguente parere motivato;
6. di demandare al Dirigente del 2° Settore l'adozione di ogni atto successivo di competenza per l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di inviare copia del presente atto alle rappresentanze sindacali

\*\*\*\*

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **47** del **06.10.2017**

**IL SINDACO**

PIEROBON LUCA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

ANDREATTA NADIA



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub. D)  
VERBALE Nucleo  
u. s. del 26/04/2017



IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
dott. Gianbattista Zanon

Comune di Cittadella  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0013547 del 26/04/2017  
Class: 01/89 Fasc: 2012/4



\* 0 0 0 5 1 1 9 1 9 3 \*

Cittadella, 20 aprile 2017



Al Nucleo di Valutazione  
Dott. Gianbattista Zanon

- Sede -

e p.c. All'Assessore al Personale  
Simioni Marco

Al Segretario Generale

Alle RSU

- Sede -

**Oggetto:** disponibilità per l'incremento del Fondo Salario Accessorio anno 2017.

In vista di definire in sede di trattativa decentrata la destinazione delle risorse del Fondo per il salario accessorio del Personale dipendente non dirigente, con la presente sono a sottoporre la presente relazione illustrativa atta a valutare la possibilità di incrementare le risorse variabili del Fondo medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999.

In particolare si evidenzia che sulla base dei documenti economico contabili dell'Ente, stante lo schema di bilancio, si verrebbero a confermare i seguenti indicatori: rispetto del patto di stabilità, mantenimento dell'andamento decrescente della spesa del personale rispetto l'anno precedente, rispetto del limite del Fondo produttività anno 2015 (articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Alla luce di quanto premesso, sussiste la disponibilità finanziaria per incrementare le risorse variabili del fondo suddetto, per una somma di € 21.774,84.= corrispondente all'importo massimo che questo ente può proporre ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto.

Si sottopone pertanto - al fine del preventivo vaglio del Nucleo di Valutazione, ai sensi del disposto di cui all'articolo 15 commi 2° e 4° del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 comparto Enti Locali - la possibilità di asseverare l'incremento del Fondo del Salario Accessorio per l'importo di € 21.774,84.= pari al limite massimo dell'1,2% del Monte Salari 1997.

Per il 2017 si propone di raggiungere l'obiettivo "Mappatura dei processi nelle aree a rischio di corruzione", di seguito esposto.

Con delibera di Giunta comunale 30 gennaio 2017, n. 14, esecutiva, è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) - triennio 2017-2018-2019, di seguito denominato "Piano".

Gli articoli 11, 12 e 14 del Piano contengono la previsione di specifici adempimenti cui dare attuazione in fase di stipula di contratti di assunzione di personale, di adozione di bandi di gara/lettere di invio o atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, in sede di stipula di contratti di appalto, in fase di individuazione dei componenti delle commissioni di concorso o di gara, ecc..

Nello specifico, dei predetti adempimenti, dettagliatamente e puntualmente sanciti dal P.T.P.C.T., è prevista l'attività di mappatura dei processi nelle aree a rischio di corruzione che ciascun settore è tenuto ad effettuare e che dovrà necessariamente concludersi entro l'anno 2017, come espressamente previsto dall'ANAC con determinazione n. 12/2015.

Questo Ente, al fine di adempiere, si è dotato di un software che costituisce un valido supporto all'attività di mappatura dei processi: in questa fase si dovrà svolgere un'appropriate ed effettiva analisi contestualizzata rispetto alle specifiche caratteristiche del Comune di Cittadella.

Pertanto, la mappatura dei processi può costituire per l'anno 2017 un obiettivo di carattere generale assegnato trasversalmente a tutti i settori, con coinvolgimento dei dipendenti che dovranno lavorare in sinergia per garantire il raggiungimento dell'obiettivo esposto, rivolto in particolare all'utenza dei cittadini cittadellesi.

Ogni settore procederà alla mappatura di n. 40 processi e l'indice di raggiungimento dell'obiettivo è riferito alla verifica di quanto elaborato, a fine anno, dando per conseguito l'obiettivo come segue:

- raggiunto al 100 % se la media delle mappature per settore non è inferiore all'80 % dell'obiettivo assegnato;
- raggiunto al 75 % se la media delle mappature per settore non è inferiore al 60 % dell'obiettivo assegnato;
- non raggiunto se inferiore al 60%.

Ogni settore, inteso quale gruppo di lavoro composto da più dipendenti, che saranno individuati dal rispettivo dirigente, verrà pertanto responsabilizzato in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed in particolare sull'iter da compiere per la mappatura dei processi nelle aree a rischio di corruzione utilizzando il nuovo programma adottato.

Ciascun dirigente valuterà a fine anno, il contributo apportato a livello di gruppo di lavoro (Settore) circa il raggiungimento degli obiettivi sopra citati e verificati dal servizio finanziario.

La somma suddetta di € 21.774,84.=, trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2016, e può essere destinata ad incrementare la quota del fondo del salario accessorio destinato alla produttività dell'anno cui tutto il personale dipendente deve orientarsi in termini di risultati attesi, nel rispetto dei criteri meritocratici fissati con il sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente.

Cordialmente.



**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  
ECONOMICO - FINANZIARIO  
Giovanni Gallio**





## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1792  
SERVIZIO DELIBERE

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA ANNO 2017

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

**comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 06/10/2017

IL DIRIGENTE  
ANDREATTA NADIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1792  
SERVIZIO DELIBERE

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 06/10/2017

IL DIRIGENTE  
DIDONE' MATTEO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)